

DETERMINAZIONE N. 670 DEL 22 GIUGNO 2012

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO il DPCM del 27 ottobre 2010 di nomina del Commissario straordinario dell'UNIRE;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico -- quale successore ex lege dell'UNIRE;

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno relativamente al periodo di giugno 2012;

VISTO che l'art. 52 del D.P.R. 97/03 "Anticipazione di tesoreria" prevede che l'Ente, con delibera dell'organo di vertice, possa richiedere all'Istituto tesoriere una anticipazione di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario UNIRE n. 68 del 23 giugno 2011 di autorizzazione al ricorso all'anticipazione di cassa, per un importo massimo di 40 milioni di euro;

VISTA la nota del 3 maggio 2012 prot. n. 8896 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività istituzionale dell'Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha confermato che l'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e nei limiti del bilancio preventivo 2011;

VISTA la deliberazione del Commissario del 22 maggio n. 38 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



UNIRE
gente e cavalli

VISTO il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del 1° giugno 2012 n. 40 con il quale, si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed indispensabili nei limiti più restrittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;

CONSIDERATO, altresì, che le entrate derivanti da Totalizzatore alla data del 21 giugno 2012 risultano insufficienti per corrispondere agli essenziali impegni istituzionali dell'Agenzia;

CONSIDERATO che, ad oggi, in assenza delle disponibilità finanziarie, l'Agenzia non è in grado di adempiere ai pagamenti scaduti relativi agli impegni istituzionali (premi e provvidenze) e contrattuali (società di corse ed altri fornitori anche esteri) e che il protrarsi nel ritardo potrebbe dar luogo all'insorgere di un danno Erariale;

VISTO il testo della convenzione, sottoscritto in data 20 giugno 2011, con l'Istituto cassiere, Banca Nazionale del Lavoro, che prevede all'art. 10, la possibilità per l'Ente di ricorrere ad anticipazioni di cassa ad un tasso debitore massimo pari al tasso Euribor 3 mesi, base 360 gg. media mese precedente, maggiorato di 1 punto base;

CONSIDERATO che la spesa per interessi che deriverà all'Agenzia, essendo riferita alla provvista finanziaria necessaria a far fronte ad impegni istituzionali e alle obbligazioni già assunte, è da ritenersi obbligatoria secondo le indicazioni di cui alle richiamate note;

CONSIDERATO che in base alla citata deliberazione del Commissario straordinario e alla suindicata convenzione con l'Istituto cassiere, Banca Nazionale del Lavoro, è a tutt'oggi possibile ricorrere all'anticipazione bancaria nei limiti fissati dalla stessa deliberazione commissariale;

RESO ATTO che il ricorso all'anticipazione di cassa continuerà a rivestire carattere di temporaneità ed eccezionalità;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di ricorrere ad un'anticipazione di cassa per euro 20.000.000,00 ;

DETERMINA

- di ricorrere all'anticipazione di cassa, così come previsto dal testo della convenzione vigente con l'Istituto cassiere BNL, al fine di evitare che da un eccessivo ritardo nei pagamenti possa derivare un danno erariale all'Agenzia e garantire per i prossimi mesi il raggiungimento dei suoi fini istituzionali ed il regolare espletamento dell'attività primaria;
- l'importo massimo della richiesta di anticipazione non può superare euro 20.000.000,00 (trentamiloni);
- gli oneri per interessi passivi graveranno sul capitolo 1.2.8.000. "interessi passivi su C/C bancari" dell'esercizio 2012.

La presente determinazione è inviata, per conoscenza, ai Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e finanze.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta